

Firma digitale e società, un refuso cancella una riforma

LUIGI CHIARELLO

Una norma inutile, nel senso che non è materialmente applicabile perché scritta in modo errato. E dannosa, nel senso che, per come è stata scritta, genera solo confusione tra i professionisti. Il 12 dicembre scorso, ItaliaOggi ha svelato che, sul filo di lana della conversione in legge del decreto fiscale, è stato inserito un articolo che recita: «Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici». Stiamo parlando dell'articolo 11-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 n. 284), che integra con un nuovo comma (1-ter), l'art. 36 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa. Lo stesso articolo, per intenderci, che aveva disposto semplificazioni per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, prevedendo l'utilizzo della firma digitale. Dunque, come si evince dal contesto normativo in cui è stata inserita, la nuova norma, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto snellire le operazioni straordinarie e le cessioni d'azienda, eliminando il visto notarile, sostituito con firma digitale e l'ausilio di un intermediario abilitato ex art. 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000. Meglio: una volta in vigore, sarebbe bastata la firma digitale per la sottoscrizione di atti di trasformazione, fusione, scissione, trasferimento e godimento dell'impresa, accompagnata dall'intervento di un commercialista o un tributarista o altri soggetti abilitati a tali adempimenti. Le intenzioni del legislatore, però, sono arrivate a binario morto. Perché la disposizione è, semplicemente, sbagliata. L'articolo 11-bis, infatti, tira in ballo erroneamente «atti di natura fiscale»; una disposizione che non ha senso, perché richiamando le norme del codice civile indicate, non c'è alcun riferimento ad atti di natura fiscale; si tratta di atti di natura civilistica, che solo a seguito di una



eventuale semplificazione sul piano societario, richiederebbero un evidente coordinamento con le ricadute fiscali ad essi connesse. Qualora, invece, il legislatore intendesse effettuare una semplificazione limitatamente alla natura fiscale dell' atto in sé, avrebbe dovuto prevedere esplicitamente un coordinamento nel testo di legge con le norme civilistiche citate nella norma, in quanto non esiste un atto fiscale, da attivare mediante firma digitale, che abbia disciplina autonoma rispetto all' atto di trasformazione societaria a cui si fa riferimento. Per essere chiari, stiamo parlando di: - atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile); - atti di fusione e scissione delle società (art. 2506 del codice civile); - i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle **imprese** soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile). Vi è inoltre l' evidente errore materiale sottolineato dalla relazione dell' ufficio studi di Camera e Senato che, nelle schede di lettura del provvedimento, scrive: «Quanto al riferimento agli "atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile", si segnala la opportunità di rettificare il riferimento normativo che non trova rispondenza nel codice civile». Il corretto riferimento era all' articolo 230-bis cc, relativo all' enunciazione dell' impresa familiare, poi corretto in sede di approvazione della norma; un refuso che evidenzia la frettolosa scrittura del provvedimento adottato. © Riproduzione riservata.